

nel merito ed ha affermato di aver "ritenuto all'unanimità di non ravvisare nell'esposto gli estremi di una notizia di reato". Cosa che, in ipotesi, avrebbe dovuto fare il Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto.

Solo per inciso si osserva che il non aver ravvisato nella denuncia gli estremi di una notizia di reato, rivela che il Comitato, o non ha letto gli atti, compresa la motivazione dettagliata della denuncia, o ha voluto ignorarli. Il Capo dello Stato, infatti, il reato, anzi, i reati, li ha commessi, perché, sebbene più volte informato, come risulta dagli atti, che si impediva all'elettorato di fede fascista di riorganizzare il partito fascista per la anomala vigenza della XII disposiz. trans. della costituzione che, essendo appunto transitoria e destinata a coordinare la nuova normativa con la vecchia, doveva durare due-tre anni, poco più poco meno, dura invece da quasi 62 anni e cioè dal 1° gennaio 1948, nulla ha fatto. E dunque, pur avendo solennemente giurato avanti al Parlamento a Camere riunite di osservare la Costituzione (art. 91), ne ha violato più volte le seguenti norme:

1-L'art.3, relativo all'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, "senza distinzione", fra l'altro, "di opinioni politiche".

2-L'art. 18, che attribuisce a tutti i cittadini (a tutti, e cioè anche a quelli di fede fascista) il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione.

3-L'art. 21, che riconosce a tutti, e dunque anche ai fascisti, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con tutti i mezzi.

4-L'art. 49, che riconosce a tutti i cittadini (a tutti, e dunque anche a quelli di fede fascista) il diritto di associarsi liberamente.

Come le ha violate? Omettendo il suo più volte sollecitato intervento, anche ad opera dello scrivente, ad esempio, con l'invio di messaggi alle Camere (art.87 costituz), con incontri coi capi gruppo del Parlamento, per ovviare al problema con l'abrogazione della XII d.t., alla quale è strettamente collegata la possibilità di esistenza delle successive norme vessatorie e discriminatrici, compresa la legge Scelba, commettendo così il reato continuato (art.81 cod. pen) di attentato alla Costituzione, e violando il giuramento prestato solennemente avanti al Parlamento a Camere riunite (art.91 costituzione). E dimenticando di rappresentare l'unità nazionale (art. 87, comma I°, cost.)

Allo scrivente piace ricordare di aver formulato lui stesso, nel reclamo del 26 settembre 2009, il capo d'imputazione configurabile nella specie, anche per smentire, facilmente, quelli che disinvoltamente e "unanimente", non avevano ravvisato "gli estremi di una notizia di reato".

Si osserva inoltre che nulla di quanto enuncia l'articolo sopra richiamato e riportato letteralmente, ricorre nella "decisione unanime" del 24 settembre 2009, di cui non è traccia in atti, perché comunicata in sintesi, una tormentata sintesi, e che, in ipotesi, sarebbe dovuta essere **un'ordinanza motivata**, e dunque un atto scritto. D'altronde è da escludere, la "manifesta infondatezza di reato", e l'hanno escluso col loro comportamento gli stessi autori del provvedimento anomalo (e cioè l'Ufficio di presidenza del Comitato per i procedimenti d'accusa), i quali non disposero l'archiviazione con ordinanza motivata, ipotesi che non ricorreva, ma, usurpando il compito altrui, sono entrati indebitamente nel merito con la formuletta sopra riportata in corsivo. Il tutto senza motivazione, dimostrando così, o di non aver letto gli atti, o di aver voluto ignorare una situazione che è sotto gli occhi di tutti, ed è provata dalla realtà politica di ogni giorno, le cui gravissime conseguenze negative le subiscono i cittadini italiani di fede fascista. Ad essi, infatti, dal 1° gennaio 1948, esplicitamente si vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista con la XII disposizione transitoria della costituzione, alla cui abrogazione, non voluta dal Presidente Napolitano, al quale sicuramente riesce insopportabile la sola idea di vedere in Parlamento un partito fascista, ancorato com'è ai tempi, per fortuna lontani, del 1945, mira anche la denuncia dello scrivente. Infatti, dalla sua sopravvivenza discende anche quella delle altre leggi vessatorie e discriminatrici, come la Scelba e simili, che vietano perfino di usare, come saluto, quello romano.

Ci si chiede ora se le persone coinvolte in errori, ritardi, omissioni e stranezze, come quelli prima illustrati, possano continuare a rivestire le cariche e i ruoli ai quali sono state assegnate, e a svolgere i compiti di estrema delicatezza connessi. Non solo, ma ci si chiede pure se il loro comportamento